

STATUTO SOCIALE TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615-ter. del codice civile, denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società"), a prevalente capitale pubblico.

1.2 La Società opera nell'ambito territoriale turisticamente rilevante di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Torino.

3.2 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, la Società svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri Soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;
- Promozione del prodotto turistico riferito all'ambito di competenza territoriale, anche mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere, convegni e altre iniziative di promozione turistica, favorendo e organizzando, in particolare, la partecipazione degli operatori turistici interessati.

4.3 Deve intendersi ricompresa nell'oggetto sociale ogni attività ausiliaria o strumentale necessaria o utile a favorirne il raggiungimento.

4.4 Possono inoltre essere svolti dalla Società servizi specifici a favore dei propri Soci, la cui individuazione e disciplina è rimessa ad apposito Regolamento Interno, approvato dall' Organo Amministrativo.

4.5 La Società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - SOCI

5.1 Possono essere Soci della Società tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14 e ss.mm.ii., ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I Soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

6.3 I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 È vietata ai Soci privati, ove presenti, la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore della Società se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare Soci i soggetti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo Amministrativo ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società.

7.2 L'istanza di ammissione deve in ogni caso contenere la dichiarazione di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni della Società e delle deliberazioni già assunte dagli Organi Sociali.

7.3 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi Soci è deliberata dall'Organo Amministrativo con la maggioranza dei due terzi.

7.4 Il rifiuto alla domanda di ammissione deve essere motivato dall'Organo Amministrativo ed è soggetto a ratifica dell'Assemblea.

7.5 I nuovi Soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, sono tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.6 Il conferimento da parte di nuovi Soci avviene con aumento del capitale sociale riservato, proposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea.

Art. 8 - RECESSO

8.1 Il diritto di recesso spetta ai Soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 codice civile.

8.3 La comunicazione di recesso non libera il Socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.4 Il Socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del codice civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del codice civile:

- a) l'apertura o l'estensione nei confronti del Socio di procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al Socio;

- e) la perdita dei requisiti per poter essere annoverati tra i soggetti indicati al precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo Amministrativo e approvate dall'Assemblea.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono comunicate al Socio escluso a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure a evidenza pubblica.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.4 Si applica l'articolo 2481-bis, comma 3 del codice civile.

10.5 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei Soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 10 bis – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - PRELAZIONE - GRADIMENTO

10 bis1 Le partecipazioni sociali possono essere cedute esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art.5 del presente Statuto, fermo restando il vincolo della maggioranza pubblica del capitale sociale.

10 bis.2 In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri Soci il diritto di prelazione, secondo i termini seguenti:

- a) il Socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione ne dà previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'Organo Amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente e le condizioni della cessione;
- b) l'Organo Amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta PEC, comunica, sempre a mezzo PEC, l'offerta agli altri Soci;
- c) non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione inviata dall'Organo Amministrativo, il Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo, a mezzo PEC, la dichiarazione di esercizio della prelazione;
- d) entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine sub c) l'Organo Amministrativo comunica al cedente e agli altri Soci, a mezzo PEC, l'accettazione dell'offerta, la data fissata per il trasferimento e il notaio a tal fine designato dal Socio che ha esercitato la prelazione; ovvero comunica che nessun Socio ha esercitato la prelazione;
- e) la partecipazione è trasferita al Socio che ha esercitato la prelazione, entro 30 giorni dalla comunicazione al cedente di cui alla lettera d);

- f) se entro il termine indicato nella lett. c) nessun socio dichiara di esercitare la prelazione, l'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea affinché questa deliberi il gradimento sull'acquirente. L'Assemblea delibera il gradimento con il voto favorevole dei 2/3 del capitale, senza computare la partecipazione del Socio alienante. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lett. c), l'Organo Amministrativo deve comunicare al Socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato;
- g) se entro il termine indicato alla lett. f) non è comunicato alcunché al Socio o, in caso di comunicazione, il rifiuto del gradimento non è motivato, il Socio aliena liberamente la propria partecipazione, alle condizioni indicate nell'offerta, entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine senza che sia stata perfezionata l'alienazione, il Socio che intenda procedere all'alienazione, deve rinnovare l'offerta di prelazione agli altri Soci secondo le modalità sopra indicate.

10 bis.3 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità della quota offerta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, la partecipazione offerta spetta ai Soci interessati in proporzione al valore nominale delle rispettive partecipazioni.

10 bis.4 Se alcuno dei Soci non voglia o non possa esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente in favore dei Soci che abbiano esercitato il diritto alla prelazione.

10 bis.5 La cessione della partecipazione a non soci può comunque essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i Soci.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I Soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azione approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai Soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun Socio moltiplicato per due.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai Soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La Società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea;
- b. l'Organo Amministrativo;

c. l'Organo di Controllo.

12.2 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 Ai sensi della normativa vigente la carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

12.4 È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

Art. 13 - ASSEMBLEA

13.1 Le decisioni dei Soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Spetta alla competenza inderogabile dell'Assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. l'approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. la nomina e revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e la determinazione del relativo compenso nel rispetto dei limiti di legge;
- d. la nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, fermo quanto previsto dall'art. 23, e la determinazione del relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. la nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, e la determinazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente;
- f. le modifiche al presente Statuto;
- g. lo scioglimento della Società, la nomina e la revoca dei liquidatori; la determinazione dei loro poteri e del relativo compenso; la destinazione dell'eventuale residuo di liquidazione;
- h. le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei Soci;
- i. l'approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società e che disciplina, in particolare, le competenze del Direttore Generale e le modalità di controllo sul suo operato da parte dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;
- j. la deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei Soci;
- k. l'azione sociale di responsabilità;
- l. il trasferimento della sede legale della Società in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione e il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci quand'anche assenti o dissenzienti.

14.2 Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può presentare fino a cinque deleghe.

14.3 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso a mezzo posta elettronica certificata, o altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, inviato a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, la data di eventuale seconda convocazione in un diverso successivo giorno, nonché l'elenco delle materie da trattare e la relativa documentazione.

14.4 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è inoltre convocata:

- su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo;
- su richiesta dell'Organo di Controllo;
- su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.5 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento, al 31 dicembre precedente, dei contributi di cui all'Art 11.

14.6 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

15.1 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe previste dal presente Statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i);
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta designata dai presenti, i quali inoltre designano il segretario, che può essere anche non Socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 – COMPOSIZIONE, NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, su deliberazione dell'Assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri.

17.2 Nel caso di Consiglio di Amministrazione la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino hanno il diritto di nominare e revocare, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, un componente ciascuno.

La nomina è effettuata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino previa reciproca comunicazione.

Il componente nominato dalla Regione Piemonte assume la carica di Presidente e il componente nominato dalla Città di Torino assume la carica di Amministratore Delegato. Nel caso di Amministratore Unico, le relative nomina e revoca spettano alla Regione Piemonte, in accordo con la Città di Torino.

17.3 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.4 I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

17.6 I componenti dell'Organo Amministrativo restano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.7 L'Amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e, comunque, all'Organo di controllo.

17.8 Se prima della scadenza vengono a cessare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione. La sostituzione degli Amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile è riservata ai medesimi Soci che li hanno nominati.

Gli Amministratori nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.9 La rinuncia dell'Amministratore Unico acquista efficacia con l'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Organo Amministrativo.

17.10 Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio e un compenso annuale costituito da una parte fissa e una variabile in relazione ai risultati raggiunti, nella misura stabilita dall'Assemblea nei limiti di legge.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci pubblici, fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

18.2 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce giusta causa di revoca.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione all'Amministratore Delegato ed eventualmente al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

18.4 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della Società. La proposta è presentata all'Assemblea dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della Società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della Società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della Società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 codice civile;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto della Società che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale, ove nominato, può essere individuato valorizzando le competenze e professionalità interne alla Società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia, ovvero ricorrendo a professionalità esterne mediante procedure a evidenza pubblica; sovrintende al funzionamento della Società, curando e monitorando, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed avendo cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo Amministrativo

19.2 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di componente dell'Organo Amministrativo.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso a mezzo posta elettronica certificata, o altro strumento che consenta il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente

in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente designato dai presenti. Il segretario è designato dal Presidente dell'adunanza anche tra i soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento Interno della Società adottato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.3 Gli utili di esercizio, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversamente disposto con delibera dell'Assemblea.

22.4 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.5 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii., l'Organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Organo di Controllo può essere costituito da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

23.2 Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, alla Città di Torino spetta di nominare direttamente il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale e alla Regione Piemonte spetta di nominare direttamente un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

23.3 L'Organo di Controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.4 I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia e sono scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.5 L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del codice civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i Soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. del codice civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del codice civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 L'Organo Amministrativo trasmette senza ritardo a tutti i Soci il budget di previsione annuale e pluriennale approvati, i verbali dell'Assemblea, i rilievi dell'Organo di Controllo.

26.2 L'Organo Amministrativo fornisce tutte le informazioni e i documenti necessari ai Soci Pubblici al fine di consentire ai medesimi di adempiere gli obblighi di monitoraggio previsti dall'art.147-quater del TUEL.

26.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti e i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

Arrivo: AOO 099, N. Prot. 00001722 del 30/10/2025

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 2.a